


COMUNE DI TARANTO



NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda dell' INDUSTRIA ITALIANA PETROLI - S.p.A.
per essere autorizzato a costruire un'impianto per dissalatore acqua di mare
nell'ambito della raffineria I.I.P. sita

in questo Comune di Taranto in Via S.S. Jonica n°106 - Km.5320 ;

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa, progettati dalla SNAM proget
ti - S. Donato Milanese - ;

Sentito il parere della Commissione Edilizia, espresso in data 11.3.976 ;

Tenuto presente il riferimento del Tecnico Comunale ;

Visto il parere dell' Ufficiale Sanitario in data 12.11.975

Vista la deliberazione del C.C., n°1087 del 13.9.976 con presa d'at
to della Regione Puglia, n°22601 dell'8.10.976 ;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade
comunali ;

Vista la legge 17 agosto 1942 N. 1150 e successive modificazioni ;

Visto il verbale di linee e quote di cui all'art. 11 del Regolamento Edilizio, in data =====

Vista la legge Comunale e Provinciale ;

Viste le disposizioni recate dal Codice Civile, Libro Terzo in materia di proprietà edilizia ;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile
1927, n. 530 ;

Vista la quietanza n. 925 del 13.1.977 di L. =10.000=
quale somma spettante al Comune per il rilascio della licenza edilizia ;

Vista la quietanza n. _____ del _____ di L. _____
quale deposito cauzionale di cui all'art. 114 del Regolamento Edilizio ;
concede il proprio

NULLA OSTA

all'Industria Italiana Petroli - S.p.A. - per costruire l'impianto di
cui sopra,

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Edilizia, di Igiene e di Polizia Locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) - Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.
- 4) - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od a altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7) - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;
- 8) - L'Ufficio Comunale si riserva dalle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

Direttore dei lavori: Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti - via Umbria, 19-TA-

Costruttore : Impresa idem

Le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso nonchè le opere a struttura metalliche devono essere eseguite secondo le norme della legge 5-11-1971, n. 1086.

Si richiamano in particolare le norme contenute negli articoli 4-5-6-7-8 della stessa legge con avvertenza che le opere sopra elencate non possono avere inizio se non dopo la denuncia delle stesse da parte del Costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Taranto.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Taranto, li 14 gennaio 1977

Il Redattore



Il Sindaco

Peretti